



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Versione pubblica

**COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE**

**Decisione della Commissione**

**del 29/08/2000**

**SG(2000)D 106438**

**che autorizza l'acquisizione di Société des Aciers d'Armature pour le Béton SA da parte di Riva Acciaio SpA**

(Caso COMP/ECSC.1340 – RIVA ACCIAIO / SAM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 66(2),

Vista la decisione n. 24/54 del 6 maggio 1954 che in applicazione dell'articolo 66(1) del trattato emana il regolamento sulla nozione di controllo di un'impresa<sup>1</sup>

Visto l'accordo SEE, ed in particolare l'articolo 27 ed il protocollo 25,

Vista la notifica ricevuta in data 27 luglio 2000 e le informazioni *ivi* contenute,

Considerando che

1. In data 27 luglio 2000, alla Commissione é stata notificata, da parte di Riva Acciaio Spa (Riva), l'intenzione di acquisire la Société des Aciers d'Armature pour le Béton SA (SAM) a seguito di acquisto di azioni.

#### **I. LE PARTI**

2. Riva é una società che produce e distribuisce prodotti in acciaio laminati e lunghi ed è anche attiva nella produzione di prodotti derivati come fili e reti metalliche elettrosaldate.
3. SAM é una società produttrice di acciaio specialista nella produzione di vergella e prodotti derivati come fili e reti metalliche elettrosaldate.

---

<sup>1</sup> Boll. Uff. dell'Alta Autorità No 9, 11.5.1954, p. 345.

## **II. L'OPERAZIONE**

4. Riva si propone di acquisire l'intero capitale sociale di SAM.

## **III. LA CONCENTRAZIONE**

5. Riva e SAM sono imprese CECA ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA in quanto producono e distribuiscono prodotti CECA così come definiti nell'appendice 1 del trattato.
6. Una volta che Riva avrà acquisito il capitale sociale di SAM, essa eserciterà il controllo sulla stessa impresa, così come previsto dall'art.1 della decisione dell'Alta Autorità n.24-54. L'operazione é pertanto una concentrazione ai sensi dell'art.66(1) del trattato CECA.
7. Riva ha sede in Italia e nel 1999 ha generato un fatturato totale di 4.076 milioni di Euro dei quali 3.786 milioni sono stati generati nell'Unione Europea (UE). SAM ha avuto un fatturato totale di 370 milioni di Euro nel 1999 dei quali 351milioni sono stati generati nella UE.
8. Il tonnellaggio complessivo di acciaio grezzo prodotto dalle parti supera i limiti previsti nell'art.5.1 della decisione n. 25/67<sup>2</sup> così come modificata. La produzione annuale globale delle parti di acciaio grezzo supera le 6 milioni di tonnellate previste nell'articolo 5.1(i) (Riva 14.8 milioni di tonnellate; SAM 1.4 milioni di tonnellate).
9. Gli aspetti della presente concentrazione che non rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato CECA formano oggetto di una decisione ai sensi del regolamento del Consiglio CE n. 4064/89 del 21 dicembre 1989.

## **IV. ANALISI AI SENSI DELL'ARTICOLO 66(2)**

10. La concentrazione prospettata puo' essere autorizzata ai sensi dell'art.66(2) del trattato CECA se non attribuisce alle imprese interessate il potere:
  - di determinare prezzi, controllare o restringere la produzione o la distribuzione o di turbare la concorrenza effettiva in una parte sostanziale del mercato dei prodotti interessati; o
  - di eludere le regole della concorrenza previste dal trattato, in particolare creando una posizione artificiale privilegiata che comporti un sostanziale vantaggio nell'accesso all'offerta o ai mercati.

### ***Mercati del prodotto rilevanti***

11. Le attività di Riva e SAM consistono nella produzione di acciaio grezzo, nella vendita di billette e nella produzione di vergella.

---

<sup>2</sup> Decisione dell'Alta Autorità 25/67 del 22 giugno 1967 (GUCE 154 14.7.67, p.11 (Edizione speciale 1967, p.186)) che emana, in applicazione dell'art.66 del trattato, il regolamento riguardante l'esenzione da preventive autorizzazioni, emendato dalla decisione della Commissione n. 2495/78/CECA del 20 ottobre 1978 (GUCE L300, 27.10.78, p. 2) e dalla decisione della Commissione n. 3654/91/CECA del 13 dicembre 1991 (GUCE L348, 17.12.91, p.12)

12. L'acciaio grezzo non è un bene direttamente commerciabile. Esso deve essere prima trasformato in prodotti semi-finiti e lasciato solidificare. I prodotti semi-finiti possono essere divisi in quattro categorie distinte, bramme (per la produzione di prodotti laminati), blumi (per la produzione di sezioni pesanti), tondi e quadrati, e billette per la produzione di prodotti lunghi e leggeri. Tuttavia non è necessario in questo caso stabilire se le billette formano un diverso mercato del prodotto poiché anche se si adottasse una definizione molto circoscritta di mercato l'operazione non desterebbe comunque seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con le norme di concorrenza del Trattato. Analogamente, le billette possono essere prodotte in una gamma di diversi tipi di acciaio. Comunque non è necessario decidere se il mercato debba essere ulteriormente suddiviso, visto che, anche in caso di definizioni più limitate, non sorgerebbero comunque seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità della concentrazione con la disciplina della concorrenza.
13. Anche la vergella può essere prodotta in differenti tipi di acciaio (al carbonio, legato, o inossidabile) e per particolari applicazioni. Nel caso di specie la sovrapposizione nelle attività riguarderebbe la vergella da rinforzo. Tuttavia, non è necessario in questo caso stabilire se la vergella in acciaio al carbonio per prodotti rinforzanti costituisca un diverso mercato del prodotto poiché, anche se si adottasse una definizione più ristretta di mercato, non sorgerebbero comunque seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità della concentrazione con le norme della concorrenza.

#### ***Mercati geografici rilevanti***

14. Come già anticipato *supra*, in assenza di un mercato vero e proprio di acciaio grezzo, occorre prendere in considerazione, ai fini della presente decisione, l'ambito geografico dei diversi prodotti semi-finiti che da esso traggono origine.

#### ***Billette***

15. Il mercato geografico rilevante per le billette ha estensione pari almeno alla UE. Il consumo inter-comunitario del prodotto ammonta a circa il 30% delle vendite. La maggior parte dei prodotti semi-finiti in acciaio è ulteriormente trasformata dal produttore in prodotti finiti in modo tale che solo una piccola porzione viene venduta a terzi. Non è necessario in questo caso definire il mercato geografico rilevante visto che anche in un mercato rilevante di dimensione nazionale, l'operazione non suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con le norme di concorrenza del Trattato.

#### ***Vergella***

16. La vergella è largamente commercializzata nella UE. Il commercio inter-comunitario del prodotto ammonta a circa il 29% del consumo mentre le importazioni da paesi terzi ammontano a circa il 10%. Inoltre, nel 1999 i prezzi erano largamente simili nei più grandi paesi dell'Unione. Ciò indica che il mercato geografico rilevante per la vergella ha estensione pari almeno alla UE. Non è comunque necessario in questo caso stabilire l'esatta estensione del mercato geografico della vergella visto che, anche se si adottasse una definizione più circoscritta di mercato, l'operazione non desterebbe comunque dubbi quanto alla sua compatibilità con le norme di concorrenza.

## *Effetti della concentrazione*

### *Billette*

17. Nella UE, approssimativamente 5.2 milioni di tonnellate di billette vengono vendute dai produttori a terzi soggetti, e di ciò [...] tonnellate sono state vendute dalle parti nel 1999 (Riva [...] tonnellate; SAM [...] tonnellate) ovvero circa [ $<10\%$ ] del consumo complessivo a livello europeo. Da ciò discende che le parti detengono una quota relativamente limitata del mercato rilevante e sono comunque soggetti alla concorrenza di numerosi produttori, compresi i grandi produttori europei di acciaio e le mini-frese. L'operazione in oggetto non è pertanto suscettibile di creare alcun problema concorrenziale, anche in termini di offerta di billette a soggetti non produttori.

### *Vergella*

18. Nel 1999 il consumo europeo di tutti i tipi di vergella è stato attorno alle 18.5 milioni di tonnellate. Il volume di vergella in acciaio al carbonio consumato è stato, da solo, di circa 15.6 milioni di tonnellate. Le vendite delle parti di vergella liscia sono state complessivamente di [...] tonnellate nel 1999 (Riva [...] tonnellate e SAM [...]) per una quota di mercato pari al [ $10\% - 20\%$ ]. La quota di mercato delle parti, in termini di valore, è sostanzialmente coincidente.
19. Anche a voler adottare una definizione di mercato più ristretta, e quindi limitandola alla vergella per edilizia, la quota complessiva di mercato delle parti è pari a  $36\%$ . Dal momento che esiste concorrenza da parte di altri produttori e che esistono importazioni, detta quota non suscita problemi di concorrenza. Inoltre, il tipo di vergella prodotta per l'edilizia non è tecnicamente sofisticata e può agevolmente essere prodotta da produttori di vergella che non operano in questo settore. Il mercato non presenta pertanto barriere all'entrata.
20. La nuova entità derivante dall'operazione subirà la concorrenza di tutti e trenta i gruppi che producono vergella, compresi Corus, Saarlöh, ISPAT, Lucchini, ASW, Celsa e Badische Stahlwerke. Nell'anno 1999 la capacità nel mercato della vergella è stata sfruttata al massimo al  $75\%$ . Se quindi la nuova entità scaturente dalla concentrazione decidesse di restringere l'offerta di questo prodotto, questa decisione non avrebbe alcun effetto pregiudizievole sul mercato, in quanto i concorrenti riuscirebbero comunque ad approvvigionarsi altrove.
21. Alla luce delle predette considerazioni, l'operazione prospettata non crea alcun problema di concorrenza nel mercato della vergella.

### *Integrazioni verticali*

22. Sia Riva che SAM sono società verticalmente integrate che producono billette e vergella in quantità superiore al loro fabbisogno e vendono le rimanenze sul mercato. Alcune di queste vendite sono dirette a potenziali concorrenti in mercati a valle, cioè a coloro che vendono billette a produttori di vergella, e vergella a produttori di fili e di reti per l'edilizia. Tuttavia, come si può rilevare dalle quote di mercato delle parti e dal fatto che esiste una consistente capacità inutilizzata sul mercato delle billette e della vergella, imputabile anche ad altri produttori, le parti

non sono in grado di limitare l'offerta ai propri concorrenti o di elevare artificialmente i prezzi.

## V. CONCLUSIONE

23. Alla luce delle enunciate considerazioni la Commissione è giunta alla conclusione che la concentrazione prospettata non attribuisce a Riva il potere:
- di determinare prezzi, controllare o restringere la produzione o la distribuzione o di sfalsare la concorrenza effettiva nel commercio di rottami di ferro all'interno del SEE in una sua parte sostanziale; o
  - di eludere le regole della concorrenza previste dal trattato CECA e dall'accordo SEE, in particolare creando una posizione artificiale privilegiata che comporti un sostanziale vantaggio nell'accesso all'offerta o ai mercati.
24. Considerato che i requisiti previsti all'art.66(2) del trattato CECA ed all'art.2(2) del protocollo 25 dell'accordo SEE sono così soddisfatti, la concentrazione prospettata può essere autorizzata.

## HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'acquisizione di controllo esclusivo della Société des Aciers d'Armature pour le Béton SA da parte di Riva Acciaio SpA è autorizzata, ai sensi dell'art. 66.2 del trattato CECA.

### Articolo 2

La presente decisione é rivolta a

Riva Acciaio SpA  
Viale Certosa  
20151 Milano  
Italia

Fatto a Bruxelles,

For the Commission

Günter VERHEUGEN  
(Membro della Commissione)